

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1050

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN,  
ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI,  
PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI,  
LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA,  
ROSCIA e CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1993

---

Modificazione delle norme per l'elezione del  
Senato della Repubblica

---

ONOREVOLI SENATORI. - E ormai impellente la necessità di variare le norme per l'elezione del Parlamento repubblicano. Tale esigenza nasce sia dalla forte spinta al rinnovamento che promana dal popolo, chiamato ad un *referendum* proprio in materia elettorale, sia da obiettive valutazioni in ordine al disfacimento del sistema politico: certo, una riforma elettorale non può, da sola, porsi come soluzione a problemi che unicamente una profonda modificazione delle istituzioni potrà radicalmente risolvere, ma è indubbio che da essa potrà venire un notevole contributo.

Quella ora proposta, che segue le linee guida del quesito referendario, si basa sul sistema maggioritario uninominale ad un turno, prevedendosi l'elezione dei candidati che abbiano ottenuto, nei rispettivi collegi, anche la sola maggioranza relativa; coerentemente con lo spirito di tale sistema, che tende ad uno stretto collegamento fra elettori ed eletti, si è previsto che ciascun candidato possa presentarsi in un solo collegio. Inoltre, per garantire la rappresentatività dei candidati, viene richiesto un numero di sottoscrizioni relativamente ele-

vato, o, in alternativa, il supporto di forze politiche che in Parlamento abbiano una presenza indice di un consistente consenso popolare; mentre viene prevista la possibilità di candidature individuali, svincolate dall'appartenenza a raggruppamenti elettorali politicamente interconnessi.

Al fine di tutelare la rappresentanza delle formazioni politiche minori, la riforma prevede una quota di seggi, pari ad un quarto del totale, da attribuirsi attraverso un sistema proporzionale basato sul metodo D'Hondt, sempre con collegi uninominali; per le relative candidature il numero di sottoscrizioni è ridotto, mentre l'esenzione dalle sottoscrizioni è esteso a tutte le forze presenti in Parlamento anche con minima consistenza.

Tale riserva proporzionale comporta l'uso di due schede per la votazione, a motivo delle difficoltà di ordine pratico che comporterebbe l'espressione di due voti con un'unica scheda.

Chiudono il disegno di legge talune norme di carattere tecnico, volte al miglioramento procedurale della normativa esistente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione sono costituiti collegi in numero pari a tre quarti del numero dei senatori ad essa assegnati, con arrotondamento per eccesso; nel Molise e nella Valle d'Aosta sono costituiti, rispettivamente, due ed un collegio. Nessun collegio può comprendere comuni appartenenti a province diverse».

## Art. 2.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona, non inferiore a tre e»;

b) al secondo comma, le parole: «tre collegi» sono sostituite dalle seguenti: «un collegio», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati nessun candidato può accettare la candidatura per entrambe le Camere»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) il quinto comma è soppresso;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno l'1 per cento e da non più del 2 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione»;

f) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici che nell'ultima

elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero di seggi in una delle due Camere non inferiore ad un ventesimo dei membri elettivi»;

g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono ammesse candidature non collegate a gruppi; per esse il numero di sottoscrizioni di cui al settimo comma è riferito al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio; ogni dichiarazione di presentazione candidatura deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Con le modalità di cui ai precedenti commi, sono presentate altre candidature ai fini del riparto proporzionale; per tali candidature, il numero di sottoscrizioni è ridotto ad un quarto e nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo o che abbiano presentato candidature ai sensi del primo comma, corredate delle sottoscrizioni di cui al settimo comma».

#### Art. 3.

1. Al quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati».

#### Art. 4.

1. All'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) del primo comma, dopo le parole: «dell'articolo 9» sono inserite le seguenti: «ed i delegati dei candidati di cui al settimo comma dell'articolo 9» e dopo le parole: «candidati ammessi», sono inserite le seguenti: «collegio per collegio; il sorteggio relativo ai candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 avviene per ultimo»;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il n. 2) del primo comma è soppresso;

c) al secondo comma è premesso il seguente periodo: «Le schede sono due per ogni collegio: una relativa ai candidati di cui al primo comma dell'articolo 9, l'altra relativa ai candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9».

## Art. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo le parole: «delegati di gruppo», sono inserite le seguenti: «e dai delegati dei candidati di cui al penultimo comma dell'articolo 9».

## Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo le parole: «il candidato», sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma dell'articolo 9»; le parole da: «comunque non inferiore» alla fine del comma sono soppresse.

## Art. 7.

1. All'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea del primo comma, dopo le parole: «le seguenti operazioni» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ai gruppi di candidati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «numero dei senatori da eleggere» sono inserite le seguenti: «che equivale alla differenza fra il totale dei seggi assegnati alla Regione e quelli attribuiti giusta le norme di cui all'articolo 17»;

c) nel penultimo comma, dopo le parole: «i candidati del gruppo stesso» sono inserite le seguenti: «, che non siano stati proclamati eletti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17,»;

d) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le norme di cui al presente articolo non si applicano al Molise».

#### Art. 8.

1. All'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai seggi assegnati giusta le norme di cui all'articolo 19; per i rimanenti seggi si applicano le norme di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 31».

#### Art. 9.

1. All'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «due schede» sono sostituite dalle seguenti: «le schede»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «all'elezione del Senato», sono inserite le seguenti: «scrutinando per prime le schede relative ai candidati di cui primo comma dell'articolo 9».

#### Art. 10.

1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «assoluta» è soppressa;

b) il secondo comma è soppresso.

#### Art. 11.

1. Nell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la lettera c) del primo comma è soppressa.

## Art. 12.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: «elementi» sono inserite le seguenti: «o contenenti scritte»;

*b)* dopo la parola: «possono» sono inserite le seguenti: «nel loro insieme, così come graficamente proposti,».

## Art. 13.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «i certificati di nascita, o documenti equipollenti» sono soppresse.

## Art. 14.

1. Nel primo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «marittimi», sono inserite le seguenti: «e gli aviatori».

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 50 del del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente:

«*a)* certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco».